



COMUNE DI PRIOPCCA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.79

OGGETTO: Accordo Convenzionale per l'utilizzo congiunto di personale da destinare al Servizio Tributi tra il Comune di Magliano Alfieri e il Comune di Priocca, ai sensi dell'art.23 del CCNL 2019-2021 del Comparto Enti Locali.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventitre**, del mese di **dicembre**, alle ore **22:30** nella solita sala delle riunioni e/o videoconferenza.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PONTE Enrica	Sindaco	X	
FLESIA Davide	Vice Sindaco	X	
TARABRA Luciano	Assessore	X	
		Totale Presenti:	3
		Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **NARDI Dr. Massimo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PONTE Enrica** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 23/12/2025

OGGETTO: Accordo Convenzionale per l'utilizzo congiunto di personale da destinare al Servizio Tributi tra il Comune di Magliano Alfieri e il Comune di Priocca, ai sensi dell'art.23 del CCNL 2019-2021 del Comparto Enti Locali.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli accordi intcorsi tra il Sindaco del Comune di Magliano Alfieri e il Sindaco di Priocca con i quali si manifesta l'intenzione di stipulare per l'anno 2026 apposito accordo convenzionale per l'utilizzo congiunto di una unità lavorativa appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, dipendente del Comune di Magliano Alfieri, da destinare allo svolgimento in modo coordinato del Servizio Tributi ripartendo le prestazioni lavorative del dipendente presso i due Comuni e gli oneri connessi nella misura di:

- 30 ore settimanali a Magliano Alfieri;
- 6 ore settimanali a Priocca;

PRESO ATTO dell'art. 23 del CCNL 2019-2021 che di seguito si riporta:

1. *Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.*

2. *Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.*

3. *La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.*

4. *Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.*

5. *Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:*

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; 33 - l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;*

- al fine di compensare la maggiore gravità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziate presso ciascun ente.

6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.

8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018.

DATO ATTO che tale accordo convenzionale, avente natura gestionale, si configura come accordo fra Enti contemplati dall'art.15 della legge 241/1990 nel testo vigente in quanto persegue la realizzazione di un interesse comune;

PRESO ATTO che il Geom. Fabrizio Massarone dipendente del Comune di Magliano Alfieri, si è detto disponibile a svolgere il servizio in atto secondo le condizioni riportate nell'accordo, il cui schema è allegato alla presente, concordata tra i Comuni di Magliano Alfieri e Priocca, nel quale viene definita la ripartizione di una unità di personale fra i due Comuni nel seguente modo:

- 30 ore settimanali a Magliano Alfieri;
- 6 ore settimanali a Priocca;

RITENUTO di approvare il suddetto accordo fra i Comuni di Magliano Alfieri e Priocca, che persegue una migliore realizzazione dei servizi istituzionali e consegue un'economica gestione delle risorse, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in materia di spese per il personale;

VISTI:

- il C.C.N.L. del 16.11.2022 del comparto autonomie locali;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa ex art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. come da ultimo modificato dall'art. 3, c.1, lett. b) del D.l. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, reso dal Responsabile del Servizio Personale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 49 ,1 comma D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. come da ultimo modificato dall'art. 3, c.1, lett. b) del D.l. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

La premessa è integralmente richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1) DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, l'allegato accordo convenzionale tra il Comune di Magliano alfieri e Priocca per l'utilizzo congiunto di una unità lavorativa appartenente all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, dipendente del Comune di Magliano Alfieri, da destinare allo svolgimento in modo coordinato del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 2019-2021 siglato in data 16.11.2022 la quale, composta di n. 9 articoli, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) DI DARE ATTO che, l'accordo ha validità dal mese di **febbraio 2026** sino al mese di **gennaio 2027** (31/01) e potrà essere rinnovato con appositi provvedimenti dei due Enti.
- 3) DI DARE ATTO che la spesa derivante dal suddetto accordo trova allocazione nel bilancio di previsione 2026-2028.
- 4) DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Personale della sottoscrizione della convenzione di cui trattasi e degli adempimenti amministrativi di competenza, conferendogli facoltà di apportare al momento della stipula eventuali lievi modifiche ed integrazioni di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie.
- 5) Di trasmettere copia del presente atto alle rappresentanze sindacali a titolo di informazione successiva.

Successivamente, con separata ed unanime favorevole votazione, la presente è resa immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: PONTE Enrica

L'ASSESSORE
F.to: FLESIA Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: NARDI Dr. Massimo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata compresa nell'elenco n. 23, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

Priocca, li 29/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: NARDI Dr. Massimo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/12/2025 al 13/01/2026 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*).

Priocca, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
NARDI Dr. Massimo

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Priocca, li 23/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: NARDI Dr. Massimo

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Priocca, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
NARDI Dr. Massimo